

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

MARZO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Competenza e Giurisdizione	1
Contratti e Obbligazioni.....	1
Contratti (singoli).....	3
Danno alla Persona.....	3
Famiglia.....	3
Fatti Illeciti	4
Minori.....	4
Processo civile.....	5
Proprietà.....	6
Processo Civile	8
Pubblica Amministrazione.....	8

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE ORDINARIO – SUSSISTE – DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI

Cass. civ., Sez. Un., ordinanza 15 febbraio 2011 n. 3670 (Pres. Vittoria, rel. Piccialli)

In caso di azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione deve appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori devono ritenersi emessi in carenza di poteri (*Nella specie, un Comune, aveva concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri*)

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

TERMINE ESSENZIALE – RISOLUZIONE OPE LEGIS - SUSSISTE - IRRILEVANZA DELL'IMPORTANZA DELL'ADEMPIMENTO

Cass. civ., sez. II, sentenza 18 febbraio 2011 n. 3993

Qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad

accertate la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento

DONAZIONE – SIMULAZIONE – AZIONE FATTA VALERE DAL CREDITORE DI UNO DEI COCONTRAENTI – ONERI PROBATORI – RIPARTO

*Cass. civ., sez. II, sentenza
9 febbraio 2011 n. 3175*

In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa ai versamenti del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 30-5-2005 n. 11372)

NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE – DONAZIONE INDIRETTA – SUSSISTE – FORMA DELL'ATTO PUBBLICO – NON NECESSARIA

*Cass. civ., sez. II, sentenza
9 febbraio 2011 n. 3175*

Il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato (Cass. 10-2-1997 n. 1214; Cass. 21-1-2000 n. 642; Cass. 29-9-2004 n. 19601; Cass. 3-11-2009 n. 23297), considerato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 29-3-2001 n. 4623); può qui

aggiungersi, quanto alla disciplina da applicare al "negotium mixtum cum donatione", e dunque a sostegno della opzione per il criterio dello schema negoziale adottato rispetto al criterio della prevalenza, che, facendo la norma sulla forma della donazione parte di quelle disposizioni volte a realizzare la tutela del donante (per evitare che lo spirito di liberalità possa trasformarsi per lui in un pregiudizio), essa, a differenza delle norme che assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere; infatti in tal caso troppo radicale sarebbe il sacrificio dell'autonomia privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, atte a trovare nell'ordinamento il loro riconoscimento (così in motivazione Cass. 10-2-1997 n. 1214).

OBBLIGAZIONI SOLIDALI – TRANSAZIONE INTERVENUTA CON UNO DEI CONDEBITORI – EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI – CONDIZIONI E LIMITI

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 marzo 2011 n. 5018 (Pres. Finocchiaro, rel. Carleo)

Secondo la costante interpretazione dell'art. 1304 c.c., comma 1, data dalla Corte di Cassazione, solo la transazione stipulata per l'intero debito può produrre effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, mentre, al contrario, se limitata alla sola quota del debitore che abbia effettuato la transazione, produce il limitato effetto dello scioglimento del vincolo solidale tra questi e gli altri debitori (Cass. nn. 9369/06, 3086/97, 7979/94, 13701/91, 8957/90, 2327/78) e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato dal transigente (Cass. n. 14550/09).

OBBLIGAZIONI SOLIDALI – TRANSAZIONE INTERVENUTA CON UNO DEI CONDEBITORI – CLAUSOLA CON CUI SI ESCLUDE CHE GLI ALTRI CONDEBITORI POSSANO PROFITTARNE – VALIDITÀ – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 marzo 2011 n. 5018 (Pres. Finocchiaro, rel. Carleo)

Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così che il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa". (Cass. n. 4257/91).

INDEBITO ARRICCHIMENTO – ART. 2041 C.C. - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE/DANNEGGIATO – SEMPLICE INERZIA – ART. 1227 C.C. - INAPPLICABILITÀ

*Cass. civ., sez. III, sentenza
10 marzo 2011 n. 5690*

In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall'art. 1227 c.c., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.

CONTRATTI (SINGOLI)

TRASPORTO DI PERSONE – PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ – ART. 1681 C.C. - REQUISITI

*Cass. civ., sez. IV, ordinanza
23 febbraio 2011 n. 4442*

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.

DANNO ALLA PERSONA

DANNO DA PERDITA DEL CONGIUNTO – MATRIMONIO INTERVENUTO IN CORSO DI GIUDIZIO DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE – RILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO – SUSSISTE

*Cass. civ., Sez. III,
sentenza 21 marzo 2011 n. 6357*

Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della "compensatio lucri cura damno", non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze

FAMIGLIA

IMMOBILE DATO DAL TERZO IN COMODATO AL NUCLEO FAMILIARE – SUCCESSIVA SEPARAZIONE – OPPOIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE – LIMITI – RAPPORTI CON L'ART. 1809 C.C.

Cass. civ., Sez. III, sentenza 28 febbraio 2011 n. 4917 (Pres. Trifone, rel Uccella)

Ove il genitore di uno dei coniugi abbia concesso in comodato l'immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa, ex art. 155, comma quarto, c.c., non è opponibile al comodante allorché lo stesso ne chieda la restituzione nell'ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell'urgenza e della non previsione, ai sensi dell'articolo 1809, comma 2, c.c. In altri termini, in tale ipotesi il rapporto di comodato è esterno e si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale.

DISINTERESSE PER I FIGLI – RESPONSABILITÀ PENALE EX ART. 570 C.P. - SUSSISTE – ANCHE IN CASO DI ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE PER LA VIOLENZA DEL CONIUGE

Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 marzo 2011 n. 10745 (Pres. Mannino, rel. Conti)

Risponde del delitto previsto dall'art. 570, comma I, c.p., la madre che tenga una condotta di totale disinteresse verso i figli (nel caso di specie: per circa quattro anni), non potendo, peraltro, una tale condotta essere giustificata dal timore in cui essa versò per l'indole violenta del marito.

FATTI ILLECITI

BLACK OUT ELETTRICO – RESPONSABILITÀ DELL'ENEL – TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA – SOCIETÀ AUTONOMA DALL'ENEL – NON CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI AUSILIARIETÀ EX ART. 1228 C.C.

Cass. civ., sez. III, ordinanza 18 gennaio 2011 n. 1090 (Pres. Finocchiaro, rel. Vivaldi)

Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'art. 1228 c.c. Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica

del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Nel caso di specie, la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell'Enel Distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. Che non si qualifica come ausiliaria dell'Enel stessa. Questa, dunque, non può risponderne ex art. 1228 c.c.

MINORI

ART. 205 C.C. - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE – QUALITÀ DI “PARTE” DEL FIGLIO NON ANCORA SEDICENNE – SUSSISTE – INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83 (Pres. De Siervo, rel Melatti)

Anche per la fattispecie prevista dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace.

ART. 205 C.C. - QUALITÀ DI “PARTE” DEL FIGLIO NON ANCORA SEDICENNE – SUSSISTE – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE – ANCHE D'UFFICIO – SUSSISTE

Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83 (Pres. De Siervo, rel Melatti)

Al minore non sedicenne va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore

speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo.

AUDIZIONE DEL MINORE – NECESSITÀ

*Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83
(Pres. De Siervo, rel Melatti)*

La Corte di cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 22238 del 2009, ha affermato che costituisce violazione del principio del contraddittorio quale connotato del giusto processo, il mancato ascolto del minore non sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che può giustificarne l'omissione. Ciò in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

PROCESSO CIVILE

MUTAMENTO IMPROVVISO DELLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE IN MATERIA DI NORME REGOLATRICI DEL PROCESSO – CD. OVERRULING – SCUSABILITÀ DELLA VIOLAZIONE DELLE NUOVE REGOLE – SUSSISTE – MOMENTO ULTIMO FINO A QUANDO SCUSABILE L'ERRORE – PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZA SUL SITO DELLA CASSAZIONE – SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 7 febbraio 2011 n. 3030 (Pres. Triola, rel. Giusti)

Il mutamento improvviso della giurisprudenza delle Sezioni Unite, in materia di norme regolatrici del processo, equivale alla somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare l'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda (cd. overruling); per evitare una lesione dell'affidamento dell'operatore sulle regole seguite al momento dell'instaurazione della lite, il suo eventuale errore – per violazione della nuova interpretazione – va ritenuto scusabile e deve ritenersi conseguentemente

ammessa la rimessione in termini. L'errore è però scusabile solo fino alla pubblicazione della decisione portatrice dell'overruling sul sito della Cassazione, dove la decisione è messa a disposizione del professionista, pure con un breve abstract che segnala peculiarità e importanza del nuovo arresto.

LITE TEMERARIA – ART. 96 C.P.C. - REQUISITI COSTITUTIVI – APPREZZAMENTI DI FATTO – MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO – CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE – LIMITATAMENTE ALLA MOTIVAZIONE

*Cass. civ., sez. II, sentenza
18 febbraio 2011 n. 3993*

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all'"an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. E

LITE TEMERARIA – ART. 96 C.P.C. - REQUISITO DELLA TEMERARIETÀ – CONSAPEVOLEZZA DELLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - SUSSISTE

*Cass. civ., sez. II, sentenza
18 febbraio 2011 n. 3993*

La temerarietà della lite può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): nel verificare la lite temeraria, il giudice può tenere conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale.

LITE TEMERARIA – ART. 96 C.P.C. - DANNO SOFFERTO - ACCERTAMENTO

*Cass. civ., sez. II, sentenza
18 febbraio 2011 n. 3993*

Relativamente all'entità del danno sofferto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., se l'esistenza e la prova devono essere offerte dall'istante sia per quanto concerne l'"an" sia per il "quantum debeatur", il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano "ex se" anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007). D'altra parte, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (Cass. 1746/2010: 2246/2007).

**QUANTIFICAZIONE DI SOMME – NON CONTESTAZIONE –
PROVA DEL FATTO – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza
10 marzo 2011 n. 5690*

La quantificazione della somma, dettagliatamente svolta dal danneggiato, è prova qualora la controparte non la contesti specificamente (*Dalla motivazione: Da ultimo, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che la misura dell'indennizzo, corrispondente al risparmio di spesa conseguita dal L., non è stata specificamente contestata da quest'ultimo*)

PROPRIETÀ

**CONDOMINIO – CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO
CONDOMINIALE CHE IMPONGONO LIMITAZIONI AL SINGOLO
CONDOMINO – NECESSITÀ DELLA UNANIMITÀ – SUSSISTE –
DIVIETO DI TENERE ANIMALI IN CASA – ASSENZA DI
UNANIMITÀ – NULLITÀ DELL'CLAUSOLA – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. II, sentenza
15 febbraio 2011 n. 3705*

Le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell'assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento. Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993)

TABELLE MILLESIMALI – DOMANDA GIUDIZIALE DI REVISIONE O MODIFICA – DECORRENZA DEGLI EFFETTI – DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA

*Cass. civ., sez. III, sentenza
10 marzo 2011 n. 5690*

La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).

USUCAPIONE – COMPROPRIETARIO CHE INTENDA USUCAPIRE LA QUOTA SPETTANTE AGLI ALTRI COMPROPRIETARI – REQUISITI – INERZIA DEGLI ALTRI COMUNISTI – INSUFFICIENZA

*Cass. civ., sez. II, sentenza
8 marzo 2011 n. 5416*

Il comproprietario di un appartamento che intenda usucapire la quota degli altri contitolari, deve estendere il potere esercitato sulla cosa "in termini di esclusività", godendone in un modo che non sia conciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui e così da evidenziare la volontà di possedere il bene "uti dominus" e non più come condomino. A tal fine, non può ritenersi sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti da uso, amministrazione e manutenzione del bene, né che abbiano ommesso di costituirsi in un giudizio che li vedeva coinvolti in virtù della comune proprietà.

USUCAPIONE – COMPROPRIETARIO CHE INTENDA USUCAPIRE LA QUOTA SPETTANTE AGLI ALTRI COMPROPRIETARI – MANCATA COSTITUZIONE – INSUFFICIENZA

*Cass. civ., sez. II, sentenza
8 marzo 2011 n. 5416*

L'avvenuta usucapione non può essere affermata in base al fatto che la parte convenuta non si sia costituita in giudizio: la contumacia del convenuto non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, nè quindi esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (v., da ultimo, Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251).

IMMISSIONI ACUSTICHE – SUPERAMENTO DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ – DANNO IN RE IPSA – ESCLUSIONE – NECESSITÀ DI PROVA

*Corte cost., ordinanza 21 marzo 2009 n. 103
(Pres. De Siervo, est. Grossi)*

L'esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute (Cassazione, terza sezione civile, 10 dicembre 2009, n. 25820), la cui risarcibilità non consegue automaticamente dal superamento dei limiti di cui all'art. 844 cod. civ. ma è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica eventualmente azionabile ai sensi degli artt. 2043 e 2058 cod. civ.

IMMISSIONI ACUSTICHE – ACCERTAMENTO DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 844 COD. CIV. – PREVISTA SALVEZZA IN OGNI CASO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI E LA PRIORITÀ DI UN DETERMINATO USO – LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 13

*Corte cost., ordinanza 21 marzo 2009 n. 103
(Pres. De Siervo, est. Grossi)*

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13: il rimettente fonda i propri dubbi di incostituzionalità sulla asserita portata derogatoria della norma censurata rispetto alla disposizione codicistica, ed in particolare sulla sopravvenuta limitazione dell'ambito valutativo del giudicante. E, però, il rimettente si limita apoditticamente ad

affermare detta asserita portata derogatoria e limitativa della disposizione censurata, senza tuttavia (in assenza peraltro, nello specifico, di univoci precedenti giurisprudenziali e, quindi, di diritto vivente), tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi. In particolare, sul piano ermeneutico, appare completamente inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell'ambito della assai generica locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso», contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni.

IMMISSIONI ACUSTICHE - ACCERTAMENTO DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 844 COD. CIV. - PREVISTA SALVEZZA IN OGNI CASO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI E LA PRIORITÀ DI UN DETERMINATO USO - LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 13 - DIFFERENZA TRA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE E NORMATIVA DI DIRITTO PUBBLICO

Corte cost., ordinanza 21 marzo 2009 n. 103 (Pres. De Siervo, est. Grossi)

Conserva valore, pur dopo la Legge n. 13/2009 (nel pur variegato contesto giurisprudenziale di legittimità) il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte

PROCESSO CIVILE

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – ART. 645 C.P.C. - DIMEZZAMENTO DEI TERMINI DI COSTITUZIONE DELL'OPPOSIZIONE – SEZIONI UNITE 19246/2010 – PRINCIPIO NON CONDIVISIBILE – NUOVA REMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. civ., sez. III, ordinanza 22 marzo 2011 n. 6514 (Pres. Preden, est. Lanzillo)

Va rimesso in discussione l'automatico dimezzamento del termine di costituzione per l'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, stabilito nella pronuncia delle sezioni unite n. 19246 del 2010: tale soluzione determina, in via meramente interpretativa, un aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, non previsto dalla legge, in un procedimento che vede già il convenuto opponente in una posizione di svantaggio rispetto all'attore-opposto. Inoltre per gli effetti sui procedimenti in corso che il nuovo principio di diritto determina, è necessaria una seria riflessione sul problema dell'efficacia nel tempo delle regole giurisprudenziali, specie se processuali, e per queste ragioni si sottopone la problematica alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esposizione del Crocifisso nelle Aule – Libertà di religione – Violazione – Non sussiste

Corte Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)

La presenza del crocifisso nei luoghi pubblici è legittima e non viola l'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

FACOLTÀ DI DESIGNAZIONE DI UNA PERSONA DEPUTATA A RICEVERE LE COMUNICAZIONI SANITARIE – ILLEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE – NON SUSSISTE – ART. 9 D.LGS. 196/2003 – Cd. CODICE DELLA PRIVACY

*Corte cost., sentenza 21 marzo 2011 n. 94
(Pres. De Siervo, rel. Cassese)*

Non è incostituzionale la norma di legge regionale che consenta di individuare una persona che si limiti a ricevere comunicazioni di tipo sanitario. Una disposizione del genere, infatti, non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute. D'altro canto, la possibilità di designare un soggetto e di conferirgli il potere di ricevere le informazioni relative allo stato di salute del designante è già prevista, in via generale, dall'art. 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tale articolo – in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto – ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura a un "incaricato" per esercitare il diritto di accesso ai dati personali. *(La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2019, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe).*

DIVIETO DI DISCRIMINARE IL CONTRAENTE IN RAGIONE DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE – OBBLIGO LEGALE DI CONTRARRE – NON SUSSISTE

*Corte cost., sentenza 21 marzo 2011 n. 94
(Pres. De Siervo, rel. Cassese)*

L'obbligo legale a contrarre comporta che determinati operatori siano obbligati ex lege a fornire la propria prestazione a chiunque ne faccia richiesta (art. 1679 cod. civ., con riferimento ai servizi pubblici di trasporto). La norma regionale che faccia divieto di discriminazione nei contratti ha una portata

diversa. Essa non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati, ma contiene una norma programmatica, che impegna la Regione stessa, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati. La disposizione impugnata, pertanto, non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. *(La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2019, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe).*